



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Area Didattica, Ricerca e Relazioni Internazionali
Settore Servizi alla Ricerca
Ufficio Trasferimento Tecnologico

Decreto n. 258

LA RETTRICE

- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare l'art. 22;
- VISTO** il *Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca ex Legge n. 240/2010*, emanato con D.R. n. 207 del 23 aprile 2015 e modificato con D.R. n. 61 del 18 febbraio 2019;
- VISTO** il D.M. n. 102 del 9 marzo 2011, con il quale è stato determinato in € 19.367,00 l'importo minimo degli assegni di ricerca al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante;
- VISTA** la deliberazione assunta dal Consiglio della Scuola di Ingegneria (SI-UniBas) nella seduta del 17 aprile 2019, con la quale è stata approvata la richiesta di conferimento, mediante bando di concorso, di un assegno di ricerca annuale, per una spesa totale lorda di € 23.786,55, e stabiliti i titoli richiesti per l'ammissione al concorso stesso;
- ATTESO** che l'importo di € 23.786,55, comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione, è imputato, per € 19.367,00, sul capitolo 101010201 – Convenzione di studio tra RFI e SI-UNIBAS Convenzione per lo Studio e il Monitoraggio di due Sistemi Franosi in Contrada Costa della Gaveta, e, per € 4.419,55, sul capitolo 101010202 – Progetto Valutazione del Comportamento dei Terreni e delle Frane del Bilancio Unico di Ateneo,

DECRETA

Art. 1 – Indizione

E' indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca presso la Scuola di Ingegneria (SI-UniBas), all'interno del progetto di ricerca di seguito indicato:

SSD	Titolo progetto	Sede	Docente
ICAR/07 - Geotecnica	Sperimentazione di sito e di laboratorio per la caratterizzazione dei terreni di alcune frane in formazioni strutturalmente complesse	Scuola di Ingegneria (SI-UniBas)	Prof.ssa Caterina DI MAIO

Lo studio della stabilizzazione delle frane richiede un'attenta caratterizzazione dei terreni delle frane scelte come casi di studio. Normalmente vengono installati sistemi di misura delle pressioni dell'acqua interstiziali e di spostamenti superficiali e profondi. Si valutano inoltre le



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

proprietà meccaniche mediante prove di sito e di laboratorio. L'assegnista dovrà eseguire le prove e interpretare i dati del monitoraggio di alcune frane della valle del Basento.

Art. 2 – Durata, proroga e/o rinnovo

L'assegno di cui al presente bando ha la **durata di dodici mesi** e può essere prorogato o rinnovato, su proposta del responsabile della ricerca, deliberata dal Consiglio della Scuola di Ingegneria (SI-UniBas). La proroga o rinnovo non può essere inferiore all'anno. La durata complessiva del rapporto instaurato con il medesimo soggetto non può essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

Art. 3 – Requisiti di ammissione

Possono partecipare alla selezione pubblici studiosi/e italiani/e o stranieri/e, senza limiti di età, in possesso dei requisiti di seguito indicati:

- laurea specialistica/magistrale in Ingegneria Civile indirizzo Geotecnico-Strutturale o equipollenti/equiparate o titolo conseguito all'estero riconosciuto equipollente/equiparato in base alla vigente normativa (**indicare gli estremi del riconoscimento**);
- curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.

Il dottorato di ricerca in Geotecnica o titolo conseguito all'estero, riconosciuto equipollente/equiparato in base alla vigente normativa (**indicare gli estremi del riconoscimento**), costituisce titolo preferenziale ma **NON** obbligatorio per l'ammissione al concorso.

I candidati stranieri devono avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.

Non possono partecipare alla selezione pubblica:

- ❖ personale di ruolo delle Università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico (ENEA) e dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca (ex art. 74, comma 4, D.P.R. n. 382/1980).
- ❖ coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, con il responsabile scientifico dell'assegno di ricerca, con un professore o ricercatore appartenente alla Scuola di Ingegneria (SI-UniBas), con la Rettrice, con il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione;
- ❖ coloro che sono stati esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- ❖ coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- ❖ coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lett. a), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

Possono partecipare alla selezione pubblica i dipendenti di Amministrazioni Pubbliche diverse da quelle sopra citate. In caso di conferimento, tali dipendenti, anche se in servizio con rapporto di lavoro part-time, devono collocarsi in aspettativa senza assegni presso l'Amministrazione di appartenenza per tutto il periodo di durata del contratto.

L'assegno di ricerca non può essere conferito ai titolari di assegni di ricerca ex art. 22 L. n. 240/2010 e ai ricercatori a tempo determinato ex art. 24 L. n. 240/2010, i quali abbiano



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

instaurato rapporti anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti sopracitati, la cui durata complessiva, unitamente al contratto di cui al presente bando, superi i dodici anni, anche non continuativi. Nel calcolo di tale limite, non valgono i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

E' richiesta, altresì, idoneità fisica alla collaborazione.

Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso alla selezione e il trattamento durante la collaborazione.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla presente selezione pubblica.

Art. 4 – Incompatibilità

L'assegno di ricerca è incompatibile:

- con altri assegni di ricerca;
- con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare dell'assegno;
- con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia e all'estero, master universitari;
- con l'impiego presso Amministrazioni pubbliche, diverse da quelle citate all'art. 3, comma 4, sia pure con rapporto di lavoro part-time, se non collocati in aspettativa senza assegni per tutto il periodo di durata dell'assegno;
- con l'impiego presso privati, ancorché part-time.

Il candidato vincitore della presente selezione, all'atto della stipula del contratto di conferimento dell'assegno di ricerca, è tenuto a dichiarare l'assenza delle sopra elencate incompatibilità mediante autocertificazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 5 – Presentazione della domanda

La domanda:

- deve essere redatta in lingua italiana, su carta semplice, secondo lo schema allegato al presente bando (all. A);
- **deve essere presentata entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del bando all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi della Basilicata;**
- deve essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite corriere ovvero consegnata a mano direttamente a questa Università – Ufficio Protocollo e Archivio della Direzione Generale – Via Nazario Sauro n. 85 – Potenza, ovvero tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo protocollo@pec.unibas.it. In questo ultimo caso, ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, le istanze e le dichiarazioni presentate saranno valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale; b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica o della carta nazionale dei servizi; c) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti previsti dalla normativa vigente; c-bis) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Per il rispetto del termine di presentazione, farà fede il timbro postale. Qualora il predetto termine cada in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale utile;

- deve essere indirizzata a:

Magnifica Rettrice
dell'Università degli Studi della Basilicata
Settore Servizi alla Ricerca
Via Nazario Sauro n. 85
85100 – POTENZA

e deve riportare sulla busta la seguente dicitura: **Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca SSD ICAR/07 – “Sperimentazione di sito e di laboratorio per la caratterizzazione dei terreni di alcune frane in formazioni strutturalmente complesse” – D.R. n. _____ del _____.**

Nella domanda i candidati devono indicare l'esatta denominazione della selezione cui intendono partecipare, indicando il settore scientifico-disciplinare e il titolo del programma di ricerca.

Devono, altresì, indicare il recapito – completo di codice di avviamento postale e, possibilmente, di numero di telefono – presso il quale si desidera che vengano effettuate eventuali comunicazioni relative alla selezione ed impegnarsi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

I candidati devono dichiarare, ai sensi delle disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, a pena di esclusione:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
- b) codice fiscale;
- c) residenza;
- d) cittadinanza;
- e) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisando in quale comune, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- f) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
(in caso contrario, indicare le condanne riportate e/o i procedimenti pendenti);
- g) il possesso di laurea specialistica/magistrale in Ingegneria Civile indirizzo Geotecnico-Strutturale o equipollenti/equiparate o titolo conseguito all'estero riconosciuto equipollente/equiparato in base alla vigente normativa, con l'indicazione dell'Università presso la quale lo stesso è stato conseguito, l'anno del conseguimento e il voto riportato;
- h) l'eventuale possesso del titolo di dottore di ricerca in Geotecnica o titolo conseguito all'estero, riconosciuto equipollente/equiparato in base alla vigente normativa (**indicare gli estremi del riconoscimento**), con l'indicazione dell'Università presso la quale lo stesso è stato conseguito, l'anno del conseguimento e il voto riportato;
- i) il possesso di un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca di cui al presente bando;
- j) di non avere, al momento della presentazione della domanda, un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, con il responsabile scientifico dell'assegno di ricerca, con un professore o ricercatore appartenente alla Scuola di Ingegneria (SI-UniBas), con la Rettrice, con il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

- k) di non appartenere al personale di ruolo delle Università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico (ENEA) e dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca (ex art. 74, comma 4, D.P.R. n. 382/1980);
- l) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere cessato con provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di provvedimento disciplinare o di condanna penale, di non essere stato dichiarato decaduto da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
- m) di godere dei diritti civili e politici; se cittadini stranieri, il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
- n) l'eventuale assegno/i di ricerca di cui è stato precedentemente titolare;
- o) che la durata complessiva dei rapporti instaurati anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici nonché con gli enti di cui alla lett. k) del presente comma, in qualità di titolari di assegni di ricerca ex art. 22 L. n. 240/2010 e ricercatori a tempo determinato ex art. 24 L. n. 240/2010, non ha superato il limite massimo di dodici anni, anche non continuativi;
- p) di essere fisicamente idoneo alla collaborazione;
- q) per i candidati stranieri, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- r) per tutti i candidati, di avere adeguata conoscenza della lingua inglese;
- s) di aver preso visione della normativa prevista dal presente bando e dal *Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca ex Legge n. 240/2010*.

Il candidato, inoltre, è tenuto a specificare, secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 2, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, l'ausilio necessario al proprio handicap nonché la necessità di tempi aggiuntivi.

La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal candidato e presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. La sottoscrizione non necessita di autenticazione ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Saranno escluse le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici, dei requisiti di ammissione, della copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento, quelle inviate oltre il termine di scadenza previsto dal presente bando.

Ogni variazione dei dati riportati dal candidato nella domanda di partecipazione dovrà essere tempestivamente comunicata a questa Amministrazione.

L'Università non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del candidato o per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione della variazione di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dei documenti e delle comunicazioni relative al concorso.

La domiciliazione diversa dalla residenza comporta, altresì, esenzione di responsabilità nel caso di mancata accettazione della comunicazione, in forma di raccomandata A.R., nel luogo ove il candidato ha stabilito il proprio domicilio concorsuale.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Art. 6 – Documenti da allegare

I candidati devono, altresì, allegare alla domanda:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione (all. B), resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa a:
 - possesso del diploma di laurea, o titolo equivalente conseguito all'estero, riconosciuto equipollente/equiparato in base alla vigente normativa (**indicare gli estremi del riconoscimento**), l'Università presso la quale lo stesso è stato conseguito, l'anno del conseguimento e il voto riportato;
 - possesso del titolo di dottore di ricerca, o titolo equivalente conseguito all'estero, riconosciuto equipollente/equiparato in base alla vigente normativa (**indicare gli estremi del riconoscimento**), l'Università presso la quale lo stesso è stato conseguito, l'anno del conseguimento e il voto riportato;
- curriculum scientifico professionale datato e sottoscritto;

e, a pena di non valutazione:

- pubblicazioni, purché attinenti all'attività di ricerca di cui al presente bando, che possono essere presentate in originale o in copia conforme all'originale. La conformità all'originale potrà risultare da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (all. C), resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La dichiarazione può essere unica per tutte le pubblicazioni presentate e deve essere sottoscritta alla presenza del funzionario addetto a ricevere la documentazione oppure inviata allegando una fotocopia del proprio documento di identità valido;
- ogni altro titolo, in originale o in copia autenticata, ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (all. C), ritenuto idoneo a comprovare la qualificazione professionale, la produzione scientifica e l'attitudine alla ricerca. Il possesso dei titoli può essere attestato anche mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione (all. B).

Alla domanda deve essere allegato, inoltre, l'elenco, datato e sottoscritto dal candidato, dei titoli e documenti presentati.

Ai sensi dell'art. 19 bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione di conformità all'originale di una copia di una pubblicazione o di un titolo può essere apposta in calce alla copia stessa.

Tutta la documentazione cartacea è richiesta anche in formato digitale aperto (ad es. PDF/A) non modificabile da includere nel plico predisposto da ciascun candidato.

Nel caso di utilizzo della Posta Elettronica Certificata, tutta la documentazione deve essere in formato non modificabile.

Tutti i titoli devono essere posseduti all'atto della presentazione della domanda, così come le pubblicazioni dovranno essere già edite entro il medesimo termine.

Non verranno presi in considerazione titoli e/o pubblicazioni inviati dopo il termine di scadenza per la presentazione della domanda.

Ai titoli redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale, ai sensi della normativa vigente. Si fa eccezione per le pubblicazioni in lingua inglese, per le quali non è necessaria la traduzione italiana.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 445/2000, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui sopra limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. Possono, altresì, utilizzare le medesime dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

Al di fuori dei casi sopracitati gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

Art. 7 – Esclusione

Sono esclusi dalla selezione tutti coloro i quali presentano domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici, della copia fotostatica di un documento di identità **in corso di validità**, della sottoscrizione e della datazione del curriculum e dell'elenco dei titoli e delle pubblicazioni, o che, per qualsiasi causa, non siano state presentate entro il termine prescritto al precedente art. 5.

Art. 8 – Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice, costituita, a norma del comma 2, art. 13 del *Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ex legge n. 240/2010*, da tre professori e/o ricercatori, incluso il responsabile scientifico del progetto, è nominata dalla Rettore con proprio Decreto.

La Commissione nomina al proprio interno il Presidente e il Segretario verbalizzante.

Art. 9 – Modalità di svolgimento della selezione

La selezione ha luogo per titoli e colloquio.

La Commissione, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio.

Per ciascun candidato, la Commissione ha a disposizione un massimo di 100 punti, di cui 70 punti complessivi per i titoli e 30 punti per il colloquio.

La Commissione valuta l'eventuale equipollenza del titolo conseguito all'estero soltanto al fine dell'ammissione al concorso e, tra i titoli: pubblicazioni, titoli scientifici e accademici, attività di ricerca documentata presso soggetti pubblici e privati (devono essere attestate la decorrenza e la durata di tale attività).

Sono ammessi al colloquio i candidati che conseguono un punteggio pari ad almeno 35/70 nella valutazione dei titoli.

L'avviso per la presentazione al colloquio deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerlo. I risultati della valutazione dei titoli sono resi agli interessati prima del colloquio, mediante affissione presso la sede in cui si effettua il colloquio stesso.

Il colloquio, **per i candidati residenti all'estero**, può essere svolto per via telematica, utilizzando lo strumento della teleconferenza in audio e video via web (ad es. Skype o similari), purché sia assicurata la pubblicità della seduta. Il candidato che intenda avvalersi di tale modalità dovrà allegare alla domanda il modulo per la richiesta di colloquio in videoconferenza (all. D).

Il modulo dovrà contenere, a pena di esclusione del candidato, l'indicazione della piattaforma prescelta (Skype o similari) e l'indirizzo dell'utente che verrà utilizzato dalla



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Commissione per la videochiamata. Il candidato dovrà risultare reperibile all'indirizzo personale, previamente comunicato, nella giornata che la Commissione indicherà per il colloquio. E' facoltà della Commissione la scelta di concordare con il candidato un preciso orario per l'inizio del colloquio. Ai fini dell'identificazione e a pena di esclusione dalla procedura selettiva, ciascun candidato è tenuto, prima che il colloquio abbia inizio, a identificarsi, esibendo il medesimo documento di identità già allegato alla domanda.

La mancata comunicazione dell'indirizzo personale, il mancato collegamento, l'irreperibilità del candidato nel giorno o nell'orario stabilito o la mancata esibizione di valido documento identificativo sono cause di esclusione dalla procedura selettiva.

Il colloquio si intende superato se i candidati riportano un punteggio pari ad almeno 24/30.

Al termine dei colloqui, la Commissione predispone l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che sarà subito affisso nella sede di svolgimento dei colloqui stessi.

La Commissione forma la graduatoria di merito, sommando il punteggio dei titoli e quello del colloquio. Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e del colloquio, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane d'età. Gli atti della Commissione e la relativa graduatoria sono approvati con decreto rettorale.

Art. 10 – Argomenti del colloquio

Il colloquio, in italiano o in inglese, verterà sul comportamento delle frane e sulla sperimentazione geotecnica di sito.

I candidati stranieri dovranno dimostrare un'adeguata conoscenza della lingua italiana.

Art. 11 – Conferimento dell'assegno di ricerca

L'assegno di ricerca è conferito mediante la stipula di un contratto di diritto privato che regola la collaborazione all'attività di ricerca, definendo diritti e doveri delle parti.

Il vincitore, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di conferimento, convocato per la sottoscrizione del contratto, produce contestualmente, in originale o in copia autentica, i documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti nel bando, nonché i titoli che hanno dato luogo a valutazione.

Analoga documentazione sarà richiesta ai cittadini stranieri, ai sensi della vigente normativa.

Gli assegni di ricerca non configurano un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

Art. 12 – Decadenza, risoluzione e rinuncia

Decadono dal diritto all'assegno di ricerca coloro che non dichiarino di accettarlo o non si presentino presso la Scuola di Ingegneria (SI-UniBas), nei termini previsti dal precedente art. 12.

Il contratto per l'assegno di ricerca può essere risolto, previa contestazione e nel rispetto del contraddittorio, su proposta motivata del responsabile scientifico, approvata dalla Scuola di Ingegneria (SI-UniBas), per violazione del regime delle incompatibilità. Il contratto per l'assegno di ricerca può essere inoltre risolto, previa contestazione e nel rispetto del contraddittorio, su proposta motivata del responsabile scientifico, approvata dalla Scuola di Ingegneria (SI-UniBas), per:

a) inadempimento, per il quale si fa rinvio all'art. 1453 e seguenti del codice civile;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

b) giudizio negativo motivato espresso dal responsabile scientifico sull'attività svolta dall'assegnista.

Il titolare dell'assegno di ricerca che intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione al responsabile scientifico e alla Scuola di Ingegneria (SI-UniBas) con almeno trenta giorni di preavviso. La mancata comunicazione comporterà la trattenuta di un mese di assegno. Non si procederà alla suddetta trattenuta quando il recesso del titolare dell'assegno sia motivato da casi di sopravvenuta incompatibilità per incarichi di qualunque tipo che siano conferiti dalla medesima Università e sempreché dal mancato preavviso del recesso anticipato non derivi pregiudizio per la ricerca oggetto del contratto o per la posizione e gli interessi dell'Università contraente e il titolare dell'assegno abbia comunque tempestivamente formalmente comunicato, alla notizia del suo insorgere, tale sopravvenienza al responsabile scientifico e alla struttura di afferenza.

Art. 13 – Spesa complessiva, trattamento economico, fiscale e previdenziale

La spesa complessiva dell'assegno di ricerca di cui al presente bando è pari a € 23.786,55, comprensiva anche di tutti gli oneri a carico dell'Ateneo.

L'imponibile a favore dell'assegnista verrà determinato in ragione della posizione previdenziale posseduta. Il pagamento verrà corrisposto in rate mensili posticipate.

Ai sensi dell'art. 22, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, agli assegni di ricerca si applicano:

- in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della L. 13 agosto 1984, n. 476;
- in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della L. 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni;
- in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al D.M. 12 luglio 2007;
- in materia di congedo per malattia, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

L'onere della copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile presso terzi è a carico degli assegnisti di ricerca.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine dall'Università degli Studi della Basilicata è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento di selezione, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l'Ufficio Trasferimento Tecnologico dell'Università degli Studi della Basilicata, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 15 e ss. del citato Regolamento (UE) 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste all'Università degli Studi della Basilicata.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@unibas.it.

Un'informativa più dettagliata è disponibile all'indirizzo: <http://portale.unibas.it/site/home/contatti/protezione-dati.html>.

Art. 15 – Restituzione dei titoli e delle pubblicazioni

Al termine della selezione, decorsi i termini per gli eventuali ricorsi, i candidati possono richiedere la restituzione di titoli e pubblicazioni.

Art. 16 – Responsabile del procedimento

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Ufficio Trasferimento Tecnologico – Settore Servizi alla Ricerca – Università degli Studi della Basilicata – Via Nazario Sauro n. 85 – 85100 Potenza.

Art. 17 – Norma finale

Per quanto non previsto nel presente Decreto, si fa rinvio al “Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca ex Legge n. 240/2010”, alla Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare all'art. 22 e alla vigente legislazione in materia.

Art. 18 – Pubblicazione

Il presente Decreto è pubblicato nell'Albo Ufficiale on-line dell'Ateneo, nonché sul sito web dell'Università degli Studi della Basilicata all'indirizzo www.unibas.it, nella sezione Ricerca”, link “Finanziamenti per la ricerca”, pagina “Assegni di ricerca”, e, per estratto, sul sito del MIUR e dell'Unione Europea.

Potenza, 12 GIU. 2019



LA RETTRICE
(Prof.ssa Aurelia SOLE)